

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01 nonché della nota n°NP/2019/2864 del 25/01/2019 dal Responsabile del SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA, ROBERTA CHIARINI

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1151/2012, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nel quale vengono fra l'altro individuati i requisiti necessari e le modalità per il riconoscimento delle Denominazioni di Origine Protette (DOP), delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Specialità Tradizionali Garantite (STG);
- il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, adottato dalla Commissione il 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, adottato dalla Commissione il 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- il DM 14 ottobre 2013, prot. n. 12511, pubblicato il 25 ottobre 2013 sul n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto "Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1682, del 27 ottobre 2014, avente per oggetto "Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di Dop, Igp e Stg relative a prodotti ottenuti nel territorio della regione Emilia-Romagna: modalità per l'espressione del parere regionale", che ha sostituito la deliberazione 1273/1997;

Preso atto che il 5 settembre 2018, prot. n. PG/2018/0565054, è pervenuta alla Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca la proposta di modifica del disciplinare della Dop Parmigiano-Reggiano, inoltrata dal Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano, con sede in Reggio Emilia, via J.F. Kennedy, 18;

Considerato che tali modifiche, assai numerose, riguardano la descrizione del prodotto, la prova dell'origine, il metodo di produzione, l'etichettatura, il confezionamento e l'alimentazione delle bovine, oltre a modifiche di adeguamento redazionale, e sono nel complesso di entità definita non minore dal richiedente;

Considerato che, per quanto disposto la deliberazione 1682/2014 già citata:

- con nota datata 17 settembre 2018, prot. NP.2018.22233, è stato richiesto al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera un parere tecnico in merito alle modifiche proposte;
- il giorno 3 ottobre 2018 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 308 la Comunicazione del Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare relativa alla "Modifica al disciplinare della Dop Parmigiano-Reggiano";
- in seguito a tale pubblicazione è pervenuta in data 10 ottobre 2018, prot. n. PG.2018.620999 dell'11 ottobre 2018, una richiesta di accesso agli atti ed estrazione di copia della suddetta documentazione presentata da Antonio Omati Corbellini in rappresentanza della Soc. Agr. Tenuta di Rimale s.s.; la richiesta è stata seguita, in data 16 ottobre 2018, PG/2018/0630014, dall'invio della documentazione presentata dal Consorzio;
- sono inoltre pervenute osservazioni, via pec, dai seguenti soggetti:

Denominazione	Indirizzo pec	Data arrivo	N. prot.
Società Agricola Tenuta di Rimale s.s.	tenutadirimale@legalmail.it	01/11/2018	PG/2018/0662161 del 02/11/2018
Società Agricola Bertona S.S.	bertona@pec.it	02/11/2018	PG/2018/0662928 del 02/11/2018
Agri Piacenza Latte	agripclatte@arubapec.it	02/11/2018	PG/2018/0662930 del 02/11/2018
Aziende agricole Principe Corrado Gonzaga	gonzagacorrado@pec.it	02/11/2018	PG/2018/0662931 del 02/11/2018
Azienda agricola Eredi Morbarigazzi Guglielmo ss	morbarigazzi@pec.it	02/11/2018	PG/2018/0662991 del 02/11/2018
Mondo Piccolo società agricola a r.l.	guare@cgn.legalmail.it	02/11/2018	PG/2018/0662996 del 02/11/2018
Cascina Big Dream di Rasotto e Negrella ssa	giovannirasotto@pec.it	02/11/2018	PG/2018/0663348 del 05/11/2018

Preso atto che le osservazioni pervenute riguardano temi ricorrenti a volte segnalati da più soggetti, sintetizzati come segue:

1. la circostanza che le modifiche proposte non siano state discusse con gli allevatori, e in particolare con gli allevatori che, non facendo parte di caseifici cooperativi, non sono associati al consorzio;
2. l'ipotesi secondo la quale le decisioni del consorzio, in quanto associazione di imprese, possano avere per effetto una distorsione o una restrizione del livello di concorrenza presente nel mercato;
3. il livello troppo basso di alimenti provenienti dalla zona d'origine porterebbe a pregiudicare il legame con l'ambiente;
4. in particolare, la decisione riguardante la modifica all'articolo 3 che prescrive per la produzione di latte il solo uso di bovine nate e allevate nella zona d'origine non sarebbe tecnicamente sostenuta da motivazioni adeguate; sarebbe anzi orientata a limitare la produzione di formaggio

in aggiunta a quella già vigente grazie all'applicazione del piano di regolazione dell'offerta, e sarebbe discriminante nei confronti delle aziende che, rispettando il disciplinare vigente, non hanno una rimonta interna nella zona di produzione ma vi immettono vacche nate e allevate altrove sottoponendole allo specifico regime alimentare della cosiddetta "quarantena";

5. la possibilità ai centri di rimonta autonomi (non integranti l'attività di allevamento delle aziende produttrici latte) di somministrare e detenere insilato di cereali alle bovine opportunamente separate, e di inserire poi gli animali negli ambienti di stalla delle bovine da latte previa quarantena, contribuirebbe a indebolire le motivazioni a sostegno della modifica all'articolo 3; ciò provocherebbe anche discriminazione fra i centri di rimonta autonomi e gli allevamenti aziendali; non sarebbe chiaro se tali centri siano o meno inseriti nel sistema di controllo;
6. i dati che, a sostegno della modifica all'articolo 3 danno atto di una ridotta presenza di animali provenienti da fuori zona (9.771 fra il 2008 e il 2013), non sarebbero in linea con la conformazione attuale del tessuto socio economico, né sufficientemente raffinati per chiarire la situazione riguardante gli allevamenti per il parmigiano-reggiano; tali dati, inoltre dando atto di un'incidenza non particolarmente importante di bovine provenienti da fuori zona, renderebbero la modifica pressoché priva di effetti nei confronti del legame con l'ambiente;
7. i dati riguardanti le 12 non conformità gravi e le 639 lievi fra il 2012 e il 2017 nei controlli sul rispetto della quarantena rappresenterebbero una situazione non particolarmente pericolosa per il sistema di controllo e per il consumatore;
8. la previsione di deroghe alla condizione indicata dalla modifica all'articolo 3 in caso di ragioni sanitarie e calamità naturali non sarebbe sufficientemente dettagliata;
9. il periodo di un anno per l'adeguamento al nuovo regime è troppo breve;
10. le modifiche riguardanti la riduzione della quantità di oli e grassi vegetali nella razione alimentare non sarebbe compatibile con la normale prassi, e in casi terapeutici sarebbe insufficiente anche l'attuale quantità;
11. allo stesso modo, i quantitativi di grasso complessivo previsti in razione non sarebbero coerenti con i moderni sistemi di alimentazione, né con i fabbisogni delle bovine, e tale modifica porterebbe a un deficit energetico con conseguenze sul benessere animale e sulla caseificazione;

Preso atto che:

- il Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare con nota PG/2018/0584450 in data 18 settembre 2018 ha richiesto al Ministero, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del DM 14 ottobre 2013, una riunione per l'esame delle problematiche legate all'istanza presentata;
- tale riunione si è tenuta il giorno 9 ottobre 2018;

- al termine dell'incontro sono stati verbalizzati numerosi rilievi relativi a molti degli argomenti oggetto di richiesta di modifica, comunicati al Consorzio dal Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con nota N. 0082853 del 23/11/2018 (prot. RER PG/2018/0703091 del 23/11/2018);

Preso altresì atto che a tale comunicazione ha fatto seguito, dopo alcune richieste di proroga presentate del consorzio e accettate dal Ministero, una nuova stesura della domanda di modifica, comprensiva di allegati a sostegno delle modifiche proposte, pervenuta il 20 maggio 2019, prot. n. PG/2019/0473204 del 21/05/2019;

Dato atto che:

- in considerazione delle numerose differenze fra la versione pubblicata il 3 ottobre 2018 e la versione attuale delle modifiche proposte, quest'ultima è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 188 del 12 giugno 2019, quale Comunicato del Responsabile del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare "Modifica del disciplinare della Dop Parmigiano-Reggiano";
- in seguito a tale pubblicazione sono pervenute osservazioni, via pec, dai seguenti soggetti:

Denominazione	Indirizzo pec	Data arrivo	N. prot.
Società Agricola Tenuta di Rimale s.s.	tenutadirimale@legalmail.it	10/07/2019	PG/2019/0590980 del 11/07/2019 PG/2019/0590990 del 11/07/2019
Aziende agricole Principe Corrado Gonzaga	gonzagacorrado@pec.it	11/07/2019	PG/2019/0592497 del 11/07/2019
Società agricola Delsante Elvezio e Saverio SS	saverio.delsante@pec.it	12/07/2019	PG/2019/0593228 del 12/07/2019
Società Agricola Bertona S.S.	bertona@pec.it	11/07/2019	PG/2019/0593208 del 12/07/2019 PG/2019/0593218 del 12/07/2019
Mondo Piccolo società agricola a r.l.	guare@cgn.legalmail.it	12/07/2019	PG/2019/0593740 del 12/07/2019
Tiso Mariano	m.tiso@confagricoltura-pec.telecompost.it	12/07/2019	PG/2019/0594081 del 12/07/2019

Preso atto che le osservazioni pervenute sono inviate a completamento delle osservazioni già presentate alla domanda di modifica pubblicata il 3 ottobre 2018, riguardano temi ricorrenti segnalati da più soggetti, sintetizzati, per quanto riguarda le integrazioni alle precedenti osservazioni, come segue:

- a. si ribadisce l'ipotesi secondo la quale le decisioni del consorzio, in quanto associazione di imprese, possano avere per effetto una distorsione o una restrizione del livello di concorrenza presente nel mercato; ciò in presenza di una sentenza del Tribunale di Bologna n. 144/2019 del 17 gennaio 2019 che ha respinto il ricorso sull'impugnazione da parte di alcune aziende contro la deliberazione dell'assemblea straordinaria del Consorzio in data 24 novembre 2015, con la quale erano state prese alcune delle

decisioni riguardanti questa modifica del disciplinare; nei confronti di tale sentenza pende il giudizio di appello;

- b. la documentazione viene integrata con un parere pro veritate del prof. G. Matteo Crovetto dell'Università degli studi di Milano, che ribadisce come per assicurare la corretta qualità del latte per il parmigiano-reggiano sia sufficiente la pratica della quarantena;
- c. l'impossibilità di introdurre animali da fuori comprensorio rappresenterebbe un vincolo e un limite al progresso genetico finalizzato alla produzione di latte per parmigiano-reggiano;
- d. risulterebbe infine evidente l'incapacità del comprensorio di essere autosufficiente nella produzione di giovane bestiame;

Preso atto:

- che la Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera ha ritenuto, con nota NP.2019.20264 del 17 luglio 2019, di esprimere alcune considerazioni, con particolare riguardo al metodo di produzione e all'alimentazione delle bovine:
- che, alla luce di tali considerazioni, le motivazioni addotte a sostegno della modifica all'articolo 3 dello "Standard di produzione del formaggio" non risultano sostenute da dati tecnico-scientifici adeguati, allo stato attuale, poiché:
  - risulta prematuro, rispetto ai dati genetici e genomici oggi disponibili, attribuire unicamente ai soggetti femminili nati sul territorio della DOP la selezione di una popolazione con caratteristiche genotipiche funzionali alle esigenze della produzione di formaggio Parmigiano Reggiano, senza tener conto del progresso genetico finora ottenuto dalla fecondazione artificiale con tori dotati di genotipi AB e BB della k-caseina; si rileva, a questo proposito, che la scelta dei tori non è trattata nel disciplinare;
  - non è dimostrato che la continuità, in termini di alimentazione delle future lattifere, sia condizione necessaria fin dalla nascita per l'adattamento fisiologico dell'apparato ruminale, sul quale influisce piuttosto il passaggio al regime alimentare a base di foraggi post-svezzamento;
  - la riduzione della quantità di oli e grassi vegetali nella razione alimentare ammessi come supporto in premiscele è motivata dalla necessità di limitare il loro apporto nella razione alla funzione di protezione di aminoacidi, vitamine, minerali e altri nutrienti, e non come fonte energetica, che resta esplicitamente vietata;
  - viene proposta una diversa modalità di quantificazione dei grassi apportati dai mangimi, mirata ad agevolare le verifiche sul loro corretto utilizzo, che non incide sulla formulazione della razione;

Considerato che, con riferimento alle osservazioni di cui ai precedenti numeri da 1. a 11. (prima serie), si precisa quanto segue:

1. con riferimento alla procedura di modifica dei disciplinari, fissata in particolare dal DM 13 ottobre 2014, all'articolo 14,

comma 1, si prescrive che la modifica di un disciplinare può essere primariamente chiesta da un consorzio di tutela, la cui rappresentatività è stabilita da regole specifiche a seconda della filiera; il consorzio del formaggio parmigiano-reggiano, che ha ottenuto il riconoscimento ministeriale quale consorzio di tutela, è pertanto soggetto adeguato a chiedere la modifica, sulla base del proprio regolamento consortile e nel rispetto delle procedure stabilite;

2. al momento non risulta che le decisioni prese dal consorzio in occasione dell'assemblea straordinaria siano lesive della concorrenza;
3. la domanda di modifica non incide sulla percentuale di alimenti che devono provenire dalla zona di origine, mentre sarà oggetto dell'attività di controllo prendere atto che la quota stabilita dal disciplinare sia effettivamente rispettata;
4. tale osservazione appare superata alla luce della nuova versione della proposta di modifica (art. 9 del Regolamento di alimentazione delle bovine);
5. un'osservazione riguardante la difficoltà di accettare una simile deroga è stata sollevata anche dagli istruttori regionali e ministeriali, e tale condizione è stata eliminata dalla richiesta di modifica;
6. tale osservazione appare superata alla luce della suddetta nota NP.2019.20264 del 17 luglio 2019;
7. tale osservazione appare superata alla luce della nuova versione della proposta di modifica (art. 9 del Regolamento di alimentazione delle bovine);
8. tale ipotesi può essere gestita con la procedura per le modifiche temporanee di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del Reg. (UE) 664/2012;
9. questa osservazione riguarda un argomento che non può essere trattato dal disciplinare, e tale condizione, che può essere gestita secondo quanto stabilito all'articolo 15 del Reg. (UE) 1151/2012, è stata eliminata dalla richiesta di modifica;
10. la riduzione della quantità di oli e grassi vegetali nella razione alimentare ammessi come supporto in premiscele è motivata dalla necessità di limitare il loro apporto nella razione alla funzione di protezione di aminoacidi, vitamine, minerali e altri nutrienti ed evitare eccessi che potrebbero modificare le caratteristiche delle componenti lipidiche del formaggio;
11. la modifica riguarda una diversa modalità di quantificazione dei grassi apportati dai mangimi, mirata ad agevolare le verifiche sul loro corretto utilizzo, senza variare la formulazione della razione;

Considerato inoltre che, con riferimento alle osservazioni di cui alle precedenti lettere da a. a d. (seconda serie), si precisa quanto segue:

- a. al momento non risulta che le decisioni prese dal consorzio in occasione dell'assemblea straordinaria siano lesive della concorrenza;
- b. tale osservazione appare superata;

- c. tale osservazione appare superata alla luce della suddetta nota NP.2019.20264 del 17 luglio 2019;
- d. tale osservazione appare superata alla luce della suddetta nota NP.2019.20264 del 17 luglio 2019;

Dato atto che si è provveduto ad effettuare l'istruttoria della proposta menzionata, integrata dalla documentazione sopra indicata, le cui risultanze sono sintetizzate nel verbale del 17 luglio 2019 (prot. NP/2019/0020387 del 18 luglio 2019);

Considerato che la richiesta di registrazione risulta completa e conforme alle disposizioni del Regolamento 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione 1682/2014;

Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di registrazione sopra citata è trattenuta agli atti del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare;

Dato infine atto che:

- ai sensi della lettera C e del punto 7 della lettera B dell'allegato alla citata deliberazione 1682/2014, spetta al Responsabile del Servizio competente l'espressione del parere sulle proposte di modifica del disciplinare pervenute;
- ai sensi del punto 8 della lettera B dell'allegato alla citata deliberazione 1682/2014 tale parere viene espresso con riferimento ai seguenti aspetti:
  - validità socioeconomica della proposta di registrazione;
  - coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
  - presenza di eventuali interessi contrapposti;
  - eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell'IGP;

Considerato che:

- si riconosce la validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare, che è legata anche all'importanza della Dop Parmigiano-Reggiano per tutto il settore lattiero caseario regionale; essa si manifesta quindi particolarmente nei confronti dei produttori, ed è sottolineata dall'ampiezza del consenso alle proposte di modifica finora presentate, che in assemblea straordinaria hanno ottenuto il 93,6% dei voti presenti, corrispondenti al 78,8% dei voti complessivi;
- con riferimento alla coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari:
  - essa è assicurata dalle valutazioni espresse anche dal Servizio competente per il settore produttivo, che ha esaminato le modifiche proposte, nonché dalle considerazioni scaturite dall'esame istruttorio, che ha evidenziato la validità di gran parte di tali modifiche;
  - sono però emerse alcune criticità, non interamente risolte dalla nuova versione delle modifiche e dagli allegati a sostegno della proposta, con riferimento in particolare all'articolo 3 dello "Standard di produzione del formaggio",

nel passaggio che introduce il requisito, per le bovine da latte, di essere nate da bovine da latte appartenenti alla filiera del Parmigiano Reggiano, per il quale si rileva che allo stato attuale le motivazioni addotte non risultano sostenute da dati tecnico-scientifici adeguati;

- la presenza di interessi contrapposti, rilevata dall'esame delle osservazioni scaturite in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, è stata valutata nel corso dell'istruttoria; è opportuno sottolineare che nei casi in cui permanga la presenza di interessi contrapposti fra la maggioranza dei consorziati e alcuni produttori, questi ultimi possono presentare opposizioni al momento della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, così come stabilito dalle procedure nazionali illustrate dal DM 14 ottobre 2013;
- quali ulteriori aspetti rilevanti al fine dell'ottenimento della registrazione della modifica del disciplinare, si precisa che il presente parere riguarda le modifiche presentate nella versione pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della regione Emilia-Romagna n. 188 del 12 giugno 2019, con l'esclusione della modifica che, all'articolo 3 dello "Standard di produzione del formaggio", introduce il requisito, per le bovine da latte, di essere nate da bovine da latte appartenenti alla filiera del Parmigiano Reggiano, ferma restando la possibilità di integrare la documentazione con elementi tecnico scientifici che la motivino adeguatamente;

Preso atto infine che il Servizio competente, secondo quanto stabilito dalla lettera B, punto 10, e dalla lettera C dell'allegato alla deliberazione n. 1682/2014, è tenuto a comunicare a mezzo PEC ai mittenti delle osservazioni l'avvenuta emanazione e pubblicazione del parere;

Considerato pertanto che con riferimento agli aspetti sopraindicati si ritiene di esprimere parere positivo in merito alla proposta di modifica del disciplinare della Dop Parmigiano-Reggiano, con esclusione della modifica che all'art. 3 dello "Standard di produzione del formaggio" introduce il requisito, per le bovine da latte, di essere nate da bovine da latte appartenenti alla filiera del Parmigiano Reggiano, per la quale si rileva che allo stato attuale le motivazioni addotte non risultano sostenute da dati tecnico-scientifici adeguati;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio 2019, recante "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione, Aggiornamento 2019-2021";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle



relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 e le circolari attuative PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative al sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante" "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";
- n. 309 del 4 marzo 2019 recante: "Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 3191 del 9 marzo 2018, avente per oggetto "Individuazione dei responsabili di procedimento nell'ambito del Servizio innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare della Direzione generale agricoltura, caccia e pesca";

Vista la presente proposta di determinazione, formulata ex art. 6 della L. 241/1990 s.m.i., presentata dal responsabile del procedimento Ventura Alberto alla luce degli esiti istruttori;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il dirigente firmatario non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

1. di esprimere **parere positivo**, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di modifica del disciplinare della Dop Parmigiano-Reggiano, ai sensi del Regolamento (CE) 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1682/2014, inoltrata dal Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano, con sede in Reggio Emilia, via J.F. Kennedy 18, con riferimento ai seguenti aspetti:

- validità socioeconomica della proposta di registrazione;

- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
  - avvenuta valutazione di interessi contrapposti;
2. di dare atto, ai fini dell'espressione del parere regionale in merito a "eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione" della modifica del disciplinare, che la modifica che all'articolo 3 dello "Standard di produzione del formaggio" introduce il requisito, per le bovine da latte, di essere nate da bovine da latte appartenenti alla filiera del Parmigiano Reggiano, non appare adeguatamente sostenuta allo stato attuale da dati tecnico-scientifici adeguati;
  3. di dare atto, inoltre, che la documentazione presentata in allegato alla versione pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della regione Emilia-Romagna n. 188 del 12 giugno 2019 può essere integrata con elementi tecnico-scientifici che motivino la suddetta modifica all'articolo 3 dello "Standard di produzione del formaggio";
  4. di inviare la presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di modifica del disciplinare;
  5. di comunicare a mezzo PEC ai mittenti delle osservazioni l'avvenuta emanazione e pubblicazione del presente parere;
  6. di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale della corruzione ai sensi dell'art. 7bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013;
  7. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

La Responsabile del Servizio

Roberta Chiarini